

Deliberazione della Giunta Regionale 7 giugno 2022, n. 3-5155

**Articolo 4, comma 10 bis, della legge regionale 30 dicembre 2008, n. 35 e s.m.i..
Determinazione dell'ammontare delle spese sostenute per la notificazione degli atti impositivi e degli atti di contestazione e di irrogazione delle sanzioni relativi ai tributi regionali e di quelli relativi alle altre materie di competenza della Regione, ripetibili nei confronti del destinatario dell'atto notificato.**

A relazione dell'Assessore Tronzano:

Premesso che:

- l'articolo 4, comma 10 bis, della legge regionale 30 dicembre 2008, n. 35 (Legge finanziaria per l'anno 2009), introdotto dall'articolo 4, comma 1, della legge regionale 30 dicembre 2015, n. 31 (Misure di armonizzazione e razionalizzazione di norme in materia di tributi regionali), dispone quanto segue:

- a) sono ripetibili le spese sostenute per la notificazione degli atti impositivi e degli atti di contestazione e di irrogazione delle sanzioni relativi ai tributi regionali e di quelli relativi alle altre materie di competenza della Regione;
- b) con propria deliberazione, la Giunta regionale determina l'ammontare delle spese di cui al predetto comma, ripetibili nei confronti del destinatario dell'atto notificato, avuto riguardo all'ammontare effettivo dei costi che l'Amministrazione deve sostenere;

- con determinazione dirigenziale 20 maggio 2022, n. 293 in attuazione della D.G.R. n. 33-4350 del 16.12.2021 è stato approvato il disciplinare per la gestione del servizio di riscossione coattiva dei tributi e delle altre entrate di diritto pubblico di competenza regionale e delle attività gestionali correlate all'accertamento e alla riscossione coattiva dei tributi regionali:

richiamati in particolare il capo III di detto disciplinare e l'allegata tabella A, che costituisce offerta economica per il corrente anno e che contiene, fra l'altro, la rappresentazione del costo per le notificazioni a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento e di quelle a mezzo posta elettronica certificata, determinandolo in € 5,18 (euro cinque e centesimi diciotto);

dato atto che detto importo è da ritenersi comprensivo dei costi di produzione e spedizione dell'avviso di accertamento e degli altri atti impositivi e degli atti di contestazione e irrogazione delle sanzioni relativi ai tributi regionali e di quelli relativi alle altre materie di competenza della Regione dell'imposta sul valore aggiunto se e in quanto dovuta, che le operazioni di produzione e spedizione sono poste interamente a carico dell'affidataria, che si avvale dei propri fornitori e devono essere interamente rimborsati alla medesima;

dato atto che la presente deliberazione non comporta oneri a carico del bilancio regionale;

attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della deliberazione della Giunta regionale 17 ottobre 2016, n. 1-4046, come modificata con deliberazione della Giunta regionale 14 giugno 2021, n. 1-3361;

tutto ciò premesso;

la Giunta regionale, con voti unanimi resi nelle forme di legge,

delibera

1) di determinare, ai sensi dell'art. 4, comma 10 bis della L.R. 30.12.2008, n. 35 e s.m.i. l'ammontare delle spese sostenute per la notificazione mediante raccomandata con avviso di ricevimento e mediante posta elettronica certificata degli atti impositivi e degli atti di contestazione e di irrogazione delle sanzioni relativi ai tributi regionali e di quelli relativi alle altre materie di competenza della Regione, ripetibili nei confronti del destinatario dell'atto notificato, nella misura di € 5,18 (euro cinque e centesimi diciotto);

2) di dare atto che le misure di cui al punto 1 si applicano sino a nuova e diversa deliberazione della Giunta regionale;

3) di dare atto che la presente deliberazione non comporta oneri a carico del bilancio regionale.

La presente deliberazione sarà pubblicata per estratto sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'articolo 61 dello Statuto e dell'articolo 5 della legge regionale 12 ottobre 2010, n. 22.

(omissis)